

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 71

Anno 55

18 marzo 2024

N. 79

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 MARZO 2024, N. 376

- 2 N.376/2024 - Rimozione ai sensi dell'art. 140, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, e dell'art. 71 della L.R. n. 24 del 2017 della dichiarazione di notevole interesse pubblico dei giardini pubblici, siti nel comune di Ravenna, di cui ai Decreti ministeriali dell' 8 dicembre 1923 e del 6 giugno 1929, per accertata perdita del bene paesaggistico da tutelare

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 MARZO 2024, N. 376

Rimozione ai sensi dell'art. 140, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, e dell'art. 71 della L.R. n. 24 del 2017 della dichiarazione di notevole interesse pubblico dei giardini pubblici, siti nel comune di Ravenna, di cui ai Decreti ministeriali dell' 8 dicembre 1923 e del 6 giugno 1929, per accertata perdita del bene paesaggistico da tutelare

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio (*da qui in avanti anche Codice*), e in particolare gli artt. dal 137 al 141-bis;
- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24, e in particolare l'art. 71, recante "Commissione regionale per il paesaggio";
- l'Intesa Istituzionale siglata il 4 dicembre 2015 tra la Regione Emilia-Romagna e il Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per l'Emilia-Romagna, per l'adeguamento del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale al Codice, in relazione ai Beni paesaggistici, a seguito della quale, con propria Deliberazione di Giunta Regionale del 28 novembre 2016, n. 2012, è stato costituito il Comitato Tecnico Scientifico per l'adeguamento, che sta svolgendo le attività di co-pianificazione dei beni paesaggistici presenti sul territorio regionale;
- la propria deliberazione n. 2063 del 18 novembre 2019, con la quale l'Intesa Istituzionale siglata il 4 dicembre 2015 è stata prorogata per un periodo di 6 mesi dalla data di scadenza della stessa;
- la nuova Intesa Istituzionale tra la Regione Emilia-Romagna e il Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per l'Emilia-Romagna per lo svolgimento congiunto delle attività volte all'adeguamento del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale al Codice, sottoscritta digitalmente dalle Parti il 28/05/2020 (prot. RPI/2020/189), a seguito della quale, con propria Deliberazione di Giunta Regionale n. 1333 del 12 ottobre 2020 è stato rinnovato il Comitato Tecnico Scientifico;
- la propria deliberazione n.1334 del primo agosto 2022, con la quale l'Intesa Istituzionale siglata il 28 maggio 2020 è stata prorogata per ulteriori due anni;

Premesso che:

- gli artt. dal 137 al 141-bis del Codice stabiliscono le modalità e le procedure per la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico di un immobile o un'area ai sensi dell'art. 136 dello stesso Codice;
- l'art. 138, comma 1, prevede che la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico sia formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree presi in considerazione e alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio, e inoltre contenga

proposte per le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi;

- la Commissione regionale per il Paesaggio (*da qui in avanti Commissione*), ai sensi degli artt. 137-140 del Codice e dell'art. 71 della L.R. n. 24 del 2017, ha il compito di proporre alla Giunta regionale:
 - la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, di cui all'articolo 140 del decreto legislativo n. 42 del 2004, specificando le prescrizioni, le misure e i criteri di gestione degli ambiti individuati e i relativi interventi di valorizzazione;
 - la verifica e aggiornamento della dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, qualora siano venute a mancare o siano oggettivamente mutate le esigenze di tutela del bene, ovvero nei casi di incertezza sull'esistenza e vigenza di un vincolo paesaggistico, a norma degli articoli 138 e seguenti del decreto legislativo n. 42 del 2004;
 - l'integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 141-bis del decreto legislativo n. 42 del 2004 di competenza regionale;

Dato atto che la Commissione, già istituita nel 2010, è stata rinnovata con proprio Decreto del Presidente n. 27 del 4 marzo 2021;

Dato atto inoltre che:

- il Comitato Tecnico Scientifico (*da qui in avanti anche CTS*), insediatosi in data 19 dicembre del 2016, ha dato avvio alle attività di adeguamento del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (*da qui in avanti anche PTPR*) al Codice, che ha ad oggetto l'integrazione dei Beni paesaggistici nel Piano regionale, previa ricognizione dei vincoli paesaggistici di derivazione statale presenti sul territorio della Regione;
- nella prima fase di lavoro il CTS ha concentrato la propria attività sulla ricognizione dei Beni paesaggistici di cui all'art. 136 del Codice e delle aree tutelate per legge dell'art. 142 del Codice, quindi sulla loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, con l'obiettivo di pervenire alla certezza del diritto nella gestione amministrativa della tutela attribuita ai Comuni e Unioni di Comuni, e nelle attività ordinarie dei cittadini;
- qualora, nel corso dei lavori di ricognizione, è emersa l'impossibilità di pervenire, sulla base dei provvedimenti istitutivi, a un'adeguata individuazione e rappresentazione cartografica di alcuni Beni paesaggistici, il CTS ha deciso di demandare alla Commissione regionale per il Paesaggio il perfezionamento della perimetrazione o l'accertamento della loro esistenza e corretta localizzazione, convenendo che per i Beni che non siano mai esistiti, che siano scomparsi o che ad oggi

risultino irrintracciabili, la Commissione ha facoltà di procedere alla loro revisione;

- per tali Beni paesaggistici il CTS ha deciso rimandare invece la definizione della specifica disciplina d'uso ai lavori in corso del CTS stesso, al fine di assicurare organicità alle discipline d'uso che devono corredare tutti i Beni paesaggistici;

Preso atto che, nel caso specifico:

- il CTS nelle sedute del 18/06/2019 (prot. PG/2019/0545861), del 31/07/2019 (prot. PG/2019/0622439), del 30/03/2022 (prot. PG/2022/0315847), del 03/05/2022 (prot. PG/2022/0429336) del 24/11/2022 (prot. PG/2022/1182069) e del 14/12/2022 (prot. PG/2022/1227350 ha effettuato e concluso l'istruttoria della "Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei giardini pubblici, siti nel comune di Ravenna" (RA_ID153), di cui al Decreto Ministeriale dell'8 dicembre 1923 e, successivamente, al Decreto Ministeriale del 6 giugno 1929 rilevando l'impossibilità di sciogliere in sede di CTS le criticità di seguito riportate, come riassunte nella scheda istruttoria:

Criticità	Decisione condivisa
<p>1. Il provvedimento è privo di un titolo ma all'interno del testo l'area tutelata è denominata come "aree facenti parte del Giardino Pubblico di proprietà del Comune stesso" e come "Il Giardino Pubblico sito nel Comune di Ravenna, di proprietà del Comune stesso". Si fa notare che non è presente nessuna cartografia allegata al provvedimento. Nonostante la mancanza di documentazione cartografica, è nel 1996 che la responsabile dell'Ufficio Vincoli della Soprintendenza di Ravenna comunica al Soprintendente di aver "rinvenuto presso l'Archivio n.2 atti di tutela ex lege 778/1922" relativi all'immobile in oggetto (Ravenna. Giardini pubblici), identificando inequivocabilmente il bene citato nei provvedimenti con gli attuali Giardini Pubblici di Ravenna situati in Via Santi Baldini n°4, dato che questi sono storicamente conosciuti con tale denominazione; tale identificazione era stata recepita nella scheda di ricognizione condivisa dal CTS il 31 luglio 2019. Solamente nel 2022, a seguito di approfondimenti istruttori nell'archivio della competente</p>	<p>Si concorda sulla necessità di rinviare l'esame del provvedimento alla Commissione Regionale per il paesaggio, prendendo atto che il bene originario è andato perso e proponendo il riconoscimento del notevole interesse pubblico degli attuali Giardini Pubblici, su cui si è esercitata negli ultimi decenni l'azione di tutela e che possiedono rilevanti caratteristiche di interesse storico paesaggistico.</p>

<p>Soprintendenza, si è verificato che l'identificazione dei giardini pubblici attuali non è corretta perché i lavori per la loro realizzazione, sull'area dell'ex galoppatoio, sono iniziati nel 1931, cioè dopo i due provvedimenti istitutivi del 1923 e del 1929 relativi ai giardini originariamente oggetto di tutela.</p> <p>Dalla foto recuperata nell'archivio della biblioteca Classense si rileva che il luogo in cui era già presente il giardino pubblico sottoposto a tutela, prima del 1930, si collocava in uno spazio antistante la stazione ferroviaria di Ravenna, quindi non corrispondente con l'area dell'ex galoppatoio.</p> <p>Allo stato attuale il giardino sottoposto a tutela paesaggistica, così come indicato nei provvedimenti dell'epoca, non esiste più per cui ci troviamo nel caso della totale perdita del bene.</p> <p>Sugli attuali giardini pubblici invece la tutela dal 1996 ad oggi è esercitata con continuità anche in forza della tutela Ope legis come bene architettonico ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004.</p>	
<p>2. Il provvedimento non indica la tipologia del bene.</p>	<p>Vista la descrizione e le motivazioni del provvedimento si propone di ascrivere il bene alla tipologia di cui alla lettera b) dell'art. 136 del D.lgs. 42/2004.</p>

- il CTS, nelle sedute sopra richiamate, ed in particolare nella seduta del 14/12/2022, ha preso atto che il bene originario è andato perso e che la tutela è stata esercitata sull'area oggetto di vincolo appena fino al 1931, mentre è stata invece erroneamente applicata sugli attuali Giardini Pubblici di via Santi Baldini almeno dal 1996, anche in forza della tutela Ope legis come bene architettonico ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004; il CTS ha pertanto condiviso di rinviare alla Commissione Regionale per il Paesaggio l'esame del Bene paesaggistico e la decisione conclusiva in merito alla eventuale revoca del provvedimento stesso per accertata inesistenza del Bene stesso;

Considerato che:

- la Commissione regionale per il Paesaggio, su rinvio del CTS come sopra specificato, è stata convocata in data 16 giugno 2023 per

esaminare la Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Giardini pubblici, siti nel comune di Ravenna, di cui al Decreto Ministeriale dell'8 dicembre 1923 e, successivamente, al Decreto Ministeriale del 6 giugno 1929;

- la Commissione, in tale seduta del 16 giugno 2023 (Prot.PG/2023/0512363), ha ripercorso ed esaminato le evidenze istruttorie già rilevate dal CTS, come da estratto del verbale di seguito riportato:

"Si tratta di un vincolo risalente agli anni '20 del secolo scorso, non presente nel SITAP (Sistema Informativo del MiC), per il quale la stessa ricognizione in CTS è stata particolarmente impegnativa per la difficoltà di reperire la documentazione. Della documentazione istitutiva del vincolo esistono agli atti solo due notifiche, recuperate nel 1996 nell'archivio della Soprintendenza, relative al DM del 08/12/1923 e il DM del 06/06/1929, ai sensi della Legge per la Tutela delle Bellezze Naturali e degli Immobili di particolare Interesse Storico n. 778/1922. Entrambe le notifiche non sono corredate da cartografie e non riportano né gli estremi catastali, né le indicazioni di localizzazione. Dalle ricerche effettuate anche nei registri immobiliari non vi è traccia della trascrizione del vincolo.

Sulla base delle sole notifiche e della prassi consolidata di applicazione della tutela del Comune di Ravenna (come risulta da tavola dei vincoli del Piano Strutturale Comunale vigente), una prima ricognizione effettuata dal CTS nel novembre 2019 ha portato alla individuazione dell'area del vincolo in coincidenza degli attuali giardini pubblici di Ravenna situati tra viale Santi Baldini e via San Pier Damiani, che sono storicamente conosciuti con tale denominazione.

A seguito di successivi approfondimenti, effettuati in occasione di una ipotesi di candidatura dei Giardini pubblici per un bando del PNRR, si è riscontrato che, in assenza della planimetria allegata alle notifiche del 1923 e del 1929, l'individuazione effettuata era stata fuorviata. In particolare, è emerso che gli attuali Giardini pubblici sono successivi ai decreti istitutivi del vincolo essendo stati realizzati a partire dal 1931.

Nella delibera del Municipio di Ravenna di approvazione del progetto degli attuali Giardini pubblici, datata 1931, viene messa infatti in evidenza la necessità di realizzare dei nuovi giardini in luogo dell'ex ippodromo poiché il giardino pubblico già esistente, anche a seguito della realizzazione della Casa del Balilla, era divenuto inadeguato agli accresciuti bisogni della cittadinanza e all'incremento demografico. Dalle ulteriori ricerche effettuate è emerso che esisteva quindi un altro giardino pubblico che si collocava, come dimostrato dalla foto recuperata nell'archivio della biblioteca Classense del 1929, in uno spazio antistante la stazione ferroviaria di Ravenna (a 500 metri di distanza dagli attuali Giardini pubblici).

Attraverso corposi approfondimenti ed analisi di ulteriore documentazione è stato possibile ricostruirne la storia e verificare che i Decreti del 1923 e del 1929 erano riferiti ad esso. Tale antico giardino risaliva al 1865. [...]

Ulteriori documenti di archivio riportano i riferimenti catastali e cartografici e dimostrano inequivocabilmente che il Giardino pubblico oggetto dei DM del 1923 e del 1929 era effettivamente quello su Piazza C. Farini e Viale C. Farini. [...]

L'area del Giardino pubblico di Viale C. Farini, già dal 1930 ha subito diverse trasformazioni, è stata significativamente modificata dalla costruzione della Casa del Balilla, e, come evidenziato anche dalla carta storica dell'insediamento del PSC (tav. c.1.2.b), a partire dal secondo dopoguerra è stata interamente trasformata ed edificata.

Dalla georeferenziazione del perimetro del vincolo si evince che l'area oggi interessa per larga parte l'isolato posto tra Viale C. Farini e la Via Ressi, che si presenta come un brano di città consolidato, privo di rilevanti valori paesaggistici. [...]

In sintesi, si può affermare che allo stato attuale il "giardino" sottoposto a tutela paesaggistica, così come indicato nei provvedimenti dell'epoca, non esiste più per cui ci troviamo nel caso della totale perdita del bene.

Inoltre, è stato verificato che, anche in conseguenza delle particolari vicende urbanistiche illustrate, certamente a partire dal secondo dopoguerra si perde traccia della tutela originaria che nel tempo è stata di fatto applicata erroneamente agli attuali Giardini pubblici di Viale Santi Baldini.

Per quanto attiene la rimozione del vincolo, è necessario specificare che i decreti emanati ai sensi della L. 778/1923 non riportano la classificazione del vincolo, mentre oggi dal punto di vista procedurale abbiamo la necessità di riconoscere tale classificazione ai sensi dell'art.136 del Codice.

Il CTS, nella seduta del 14 dicembre 2022, considerando che l'oggetto della tutela è un giardino pubblico, ha proposto di ascrivere il bene alla tipologia di cui alla lettera b) dell'art. 136 del Codice. Per i beni paesaggistici di cui alle lettere a) e b) del co. 1 dell'art. 136, nel procedimento di dichiarazione di interesse pubblico il Codice prevede, agli artt. 139 e 140, particolari misure di comunicazione individuale ai possessori o detentori del bene, diversamente da quanto previsto per i beni paesaggistici di cui alle lettere c) e d) del co. 1 dell'art. 136 (che interessano porzioni di territorio ampie e caratterizzate da un insieme composito di valori e cose immobili) per i quali sono previste misure di pubblicizzazione più generali che si limitano alla pubblicazione all'Albo pretorio comunale, sui siti web degli Enti interessati nonché alla pubblicazione del provvedimento sulla GU e sul BURERT.

Ciò premesso, il procedimento in esame presenta alcune specificità:

- la rimozione di un vincolo paesaggistico, a differenza del procedimento di apposizione del vincolo, non è limitativa della sfera giuridica dei privati;
- il perimetro della tutela interessa, in tutto o in parte, 13 particelle catastali e coinvolge complessivamente circa 177 proprietà;

- l'area interessata è, come detto, radicalmente trasformata e oggi completamente urbanizzata, pertanto, qualora si dovesse procedere ad una riconferma del vincolo l'attribuzione della classificazione dovrebbe essere più opportunamente quella della lettera c) dell'art.136 del Codice, in quanto interessa un intero brano di città.

Considerate la numerosità delle proprietà interessate e la particolare storia applicativa del vincolo possono ricorrere le condizioni di eccessivo aggravio procedimentale che legittimano il ricorso a forme di pubblicità idonee, stabilite di volta in volta dall'amministrazione, in luogo della comunicazione ai singoli proprietari, come previsto dall'art. 8 e dall'art. 21Bis della L.241/1990.

Si propone pertanto di adottare per il procedimento in oggetto le forme di pubblicità generali previste dagli artt. 139 e 140 del Codice, ovvero la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, sui siti informatici della Regione, nel BURERT e nella GU."

- ad esito degli approfondimenti effettuati, la Commissione, nella medesima seduta del 16 giugno 2023, dopo la discussione e visti i pareri favorevoli espressi dai membri della Commissione e dell'Amministrazione comunale di Ravenna, ha deciso all'unanimità:

"1. di dare atto che il bene paesaggistico oggetto della "Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Giardini pubblici, siti nel Comune di Ravenna", così come indicato nei Decreti ministeriali del 1923 e del 1929, non esiste più per cui sono venute a mancare le esigenze di tutela del bene;

2. di esprimere, ai sensi degli art. 137 del D. Lgs. n. 42 del 2004 e dell'art. 71 comma 1 lett. b), della L.R. n. 24 del 2017, parere favorevole alla proposta di rimozione della "Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Giardini Pubblici, siti nel Comune di Ravenna" istituita dai con DM del 8 dicembre 1923 e DM del 6 giugno 1929, ascrivibile alla lettera b) del comma 1 dell'art. 136 del Codice, per accertata perdita del bene paesaggistico da tutelare;

3. di ritenere che per il numero dei destinatari la comunicazione personale risulterebbe particolarmente gravosa, e di stabilire, in applicazione all'art.8 comma 3 e dall'art. 21Bis della L.241/1990, di osservare le ordinarie forme di pubblicità previste dagli artt. 139 e 140 del Codice per i beni paesaggistici di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 136 del Codice;

4. di inviare, ai sensi dell'art. 139, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004, alla Amministrazione del Comune di Ravenna la presente proposta di rimozione, ai fini della pubblicazione per novanta giorni all'Albo pretorio e del suo deposito presso l'ufficio comunale interessato, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta;

4. di comunicare la presente proposta alla Provincia di Ravenna perché ne dia notizia sui propri siti informatici e di procedere alla stessa comunicazione e diffusione anche sul sito informatico della Regione, ai sensi dell'art. 139, del D. Lgs n. 42 del 2004;"

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 139, comma 1, del Codice, con nota del 28 settembre 2023 (prot.0990765.U) è stata data comunicazione della Proposta in oggetto al Comune di Ravenna ai fini della pubblicazione all'Albo Pretorio, alla Provincia di Ravenna e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini al fine di dare opportuna informazione dell'avvenuta proposta attraverso i propri siti informatici;
- ai sensi dell'art. 139, comma 1, del Codice la proposta di rimozione della dichiarazione di interesse pubblico in oggetto è stata pubblicata per 90 (novanta) a partire dal 29/09/2023 all'albo Pretorio del Comune di Ravenna (Registro di Pubblicazione n. 5507) e depositata a disposizione del pubblico presso gli Uffici dello stesso Comune;
- ai sensi dell'art. 139, comma 2, del Codice, dell'avvenuta proposta e della sua pubblicazione è stata data notizia sui siti informatici della Regione e degli enti pubblici territoriali, che ai sensi dell'art. 32 della Legge del 18 giugno 2009, n. 69, esaurisce anche gli obblighi di pubblicazione sui quotidiani; in particolare la documentazione completa relativa alla proposta è stata pubblicata sul sito regionale: <https://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/commissione-regionale-per-il-paesaggio-1/giardini-pubblici-ravenna>);
- ai sensi dell'art. 139, comma 5, del Codice nei 30 (trenta) giorni successivi al termine della pubblicazione della proposta, i Comuni, la Provincia, le associazioni portatrici di interessi diffusi e gli altri soggetti interessati hanno avuto facoltà di presentare alla Regione osservazioni e documenti;
- in tale periodo non è stata presentata alcuna osservazione alla proposta di rimozione della tutela che, pertanto, si intende assentita così come formulata dalla Commissione nella seduta del 16 giugno 2023;

Ritenuto, per tutto quanto sopra specificato, di:

- dare atto che il Bene paesaggistico oggetto della "Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Giardini pubblici, siti nel Comune di Ravenna", così come indicato nei Decreti ministeriali del 1923 e del 1929, non esiste più per cui sono venute a mancare le esigenze di tutela del bene;
- approvare, pertanto, ai sensi dell'art. 140, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004, e dell'art. 71 della L.R. n. 24 del 2017, la rimozione della "Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Giardini pubblici, siti nel comune di Ravenna", di cui al Decreto Ministeriale dell'8 dicembre 1923 e, successivamente, al Decreto Ministeriale del 6 giugno 1929 e ascrivibile alla lettera b) del comma 1 dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, proposta dalla

Commissione regionale per il Paesaggio nella seduta del 16 giugno 2023, per accertata perdita del Bene paesaggistico da tutelare;

- allegare alla presente deliberazione, la documentazione relativa, ed in particolare:
 - le due notifiche relative ai Decreti Ministeriali dell'8 dicembre 1923 e del 6 giugno 1929, ai sensi della Legge per la Tutela delle Bellezze Naturali e degli Immobili di particolare Interesse Storico n. 778/1922;
 - il verbale della seduta del 16 giugno 2023 della Commissione regionale per il Paesaggio;
- prevedere, analogamente a quanto convenuto dalla Commissione regionale per il paesaggio in data 16 giugno 2023 in applicazione dell'art.8 comma 3 e dell'art. 21Bis della L.241/1990, che si osservino le forme di pubblicità previste dall'art. 140, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 42 del 2004, ad eccezione della notifica personale prevista per i beni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 136, comma1, in quanto il numero dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa tale notifica;

Dato atto, che la documentazione completa relativa all'oggetto di cui si tratta è conservata agli atti dell'Area Territorio Città Paesaggio della Regione Emilia-Romagna;

Visti per gli aspetti amministrativi e di natura organizzativa:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione del 29 dicembre 2008 n. 2416 "INDIRIZZI IN ORDINE ALLE RELAZIONI ORGANIZZATIVE E FUNZIONALI TRA LE STRUTTURE E SULL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERA 999/2008. ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO DELLA DELIBERA 450/2007", per quanto applicabile;
- la propria deliberazione n. 468 del 10/04/2017 ad oggetto "*Il Sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna*";
- la propria deliberazione 7 marzo 2022, n. 325 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale", la quale modifica l'assetto organizzativo delle Direzioni generali e delle Agenzie e istituisce i Settori a decorrere del 01/04/2022;
- la propria deliberazione 21 marzo 2022, n. 426 "RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE A SEGUITO DEL NUOVO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AI DIRETTORI GENERALI E AI DIRETTORI DI AGENZIA";
- la propria deliberazione 27 marzo 2023, n. 474 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito

dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del CCNL funzioni locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025”;

- la determinazione 17 luglio 2023, n. 15548 “MODIFICA ASSETTO ORGANIZZATIVO AREE DI LAVORO DIRIGENZIALI.DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE”;
- la propria deliberazione 29 gennaio 2024 n. 157 “PIANO INTEGRATO DELLE ATTIVITÀ E DELL'ORGANIZZAZIONE 2024-2026.APPROVAZIONE”;
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.”;
- la determinazione 9 febbraio 2022, n. 2335 “DIRETTIVA DI INDIRIZZI INTERPRETATIVI DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO N.33 DEL 2013. ANNO 2022”;
- la propria deliberazione n. 2077 del 27/11/2023 “Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore regionale alla Programmazione territoriale, Edilizia, Politiche abitative, Parchi e forestazione, Pari opportunità, Cooperazione internazionale allo sviluppo, Barbara Lori;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di dare atto che il Bene paesaggistico oggetto della Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Giardini pubblici, siti nel comune di Ravenna di cui al Decreto Ministeriale dell'8 dicembre 1923 e, successivamente, al Decreto Ministeriale del 6 giugno 1929, non esiste più per cui sono venute a mancare le esigenze di tutela del Bene;
2. di approvare, pertanto, ai sensi dell'art. 140, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004, e dell'art. 71 della L.R. n. 24 del 2017, la rimozione della Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Giardini pubblici, siti nel comune di Ravenna di cui al Decreto Ministeriale dell'8 dicembre 1923 e, successivamente, al Decreto Ministeriale del 6 giugno 1929, ascrivibile alla lettera b) del comma 1 dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, proposta dalla Commissione regionale per il Paesaggio nella

seduta del 16 giugno 2023, per accertata inesistenza del Bene paesaggistico da tutelare;

3. di allegare alla presente deliberazione, la documentazione relativa, e in particolare:
 - le due notifiche relative ai Decreti Ministeriali dell'8 dicembre 1923 e del 6 giugno 1929, ai sensi della Legge per la Tutela delle Bellezze Naturali e degli Immobili di particolare Interesse Storico n. 778/1922;
 - il verbale della seduta del 16 giugno 2023 della Commissione regionale per il Paesaggio;
4. di prevedere, analogamente a quanto convenuto dalla Commissione regionale per il paesaggio in data 16 giugno 2023 in applicazione dell'art.8 comma 3 e dell'art. 21Bis della L.241/1990, che si osservino le forme di pubblicità previste dall'art. 140, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 42 del 2004, ad eccezione della notifica personale prevista per i beni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 136, comma1, in quanto il numero dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa tale notifica;
5. di disporre, pertanto, la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.140, comma 3, del D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
6. di invitare, sempre ai fini della conoscibilità della rimozione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, il Sindaco del Comune di Ravenna ad affiggere all'Albo Pretorio copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana contenente la presente deliberazione per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell'art. 140, comma 4, del D.Lgs. n.42 del 22 gennaio 2004;
7. di inviare, per opportuna conoscenza, la presente deliberazione al Comune di Ravenna, alla Provincia di Ravenna, al Segretariato regionale del Ministero della Cultura per l'Emilia-Romagna e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;
8. di dare atto, infine, che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DIREZIONE GENERALE
DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI

Divisione ~~XIII~~ ^{A^a}

Mod. 33 (Belle Arti).

N. 755 di prot
en. 12. 9. 1929 prot. 71
Roma,

10 SET. 1929

N. di $\left\{ \begin{array}{l} \text{Posiz. 2 B. N.} \\ \text{Prot. 14196} \end{array} \right.$

OGGETTO — Legge 11 giugno 1922, N. 778 - Notifica di notevole interesse pubblico.

Per norma e conoscenza di codesto Ufficio comunico alla S. V. che questo Ministero ha provveduto, ai sensi dell'art. 2 della legge 11 giugno 1922, n. 778, a dichiarare in data *6 giugno 1929* il notevole interesse pubblico del seguente immobile:

Aree facenti parte del Giardino Pubblico
sito del Comune di *Ravenna* di proprietà del
Comune stesso

La dichiarazione ministeriale è stata notificata all'interessato il *23*
giugno 1929 ed è trascritta all'Ufficio dalle ipoteche
di *Ravenna* il *24 luglio 1929* e
voluturata all'Agenzia del Catasto di *Ravenna*
il *26 agosto 1929*.

Il Direttore Generale

AL R. SOPRAINTENDENTE

All'Arte Medioevale e Moderna
St. Staccata

Ravenna


MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI

*N. 3524 di protocollo
 air. 27. V. 1924 pos. 2*

24 MAG 1924

Roma

 Divisione **XIII**

 N. di { Posiz. **2 B.N.**
 Prot. **9936** Risposta a

 OGGETTO { **Legge 11 giugno 1922 N. 778 - Notifica di notevole interesse pubblico.**

ALLEGATI N.

Per norma e conoscenza di codesto Ufficio comunico alla S.V. che questo Ministero ha provveduto, ai sensi dell'art. 2 della Legge 11 giugno 1922, N. 778, a dichiarare in data 8 dicembre 1923 il notevole interesse pubblico del seguente immobile:

Il giardino pubblico


 sito nel Comune di **Ravenna** di proprietà del
 Comune stesso

La dichiarazione ministeriale è stata notificata al / ^{Sindaco} interessato
 il 15 dicembre 1923 ed è stata trascritta all'Ufficio delle
 Ipotecche di **Ravenna** il 31 dello stesso dicembre
 e volturata all'Agenzia del Catasto di **Ravenna**
 il 14 aprile 1924

IL DIRETTORE GENERALE

AI SOPRINTENDENTI MONUMENTI

RAVENNA





Al Soprintendente
arch. Anna Maria Iannucci
SEDE

All'arch. Emilio Agostinelli
sede

RAVENNA - Giardini Pubblici.
Ritrovamento atto di tutela ex lege 778/1922.

In data 9.11.1996 sono stati rinvenuti presso l'Archivio della Soprintendenza n.2 atti di tutela ex lege 778/1922 relativi all'immobile in oggetto rispettivamente l'uno dell'8.12.1923 con notifica al Comune di Ravenna del 15.12.1923 e trascrizione del 31.12.1923 e l'altro del 6.6.1929 con notifica del 23.6.1929 e trascrizione del 24.7.1929.

dott.ssa Nicoletta Urbini


	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI PER LE PROVINCE DI RAVENNA - FERRARA - FORLÌ
Prot. N. 19121	Pce.
Data 18 DIC. 1996



f_emi1ro.Giunta - Prof. 16/06/2023.0582962.I

**COMMISSIONE REGIONALE PER IL PAESAGGIO****nominata con Decreto del Presidente n. 27 del 04/03/2021****(ai sensi dell'art. 71 della L.R. n. 24/2017)****VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16 GIUGNO 2023**

La Commissione regionale per il Paesaggio, di cui all'art. 137 del D. Lgs. n. 42 del 2004 e dell'art. 40-duodecies della L.R. n. 20 del 2000, è stata convocata per l'esame conclusivo del seguente vincolo paesaggistico:

"Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Giardini Pubblici, siti nel Comune di Ravenna", di cui al Decreto Ministeriale 08 dicembre 1923 e, successivamente, al Decreto Ministeriale 06 giugno 1929.

Il Presidente della Commissione accerta preliminarmente la validità della seduta essendo presenti almeno la metà più uno dei componenti, ai sensi dell'art. 5 della DGR 1611/2020.

Risultano infatti presenti:

Roberto Gabrielli – Presidente della Commissione, Responsabile dell'Area Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Regione Emilia-Romagna;

Graziella Guaragno - (Posizione Organizzativa Pianificazione paesaggistica) dell'Area Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Regione Emilia-Romagna;

Corrado Azzolini - Segretario regionale del Ministero della Cultura per l'Emilia-Romagna, in videocollegamento;

Valeria Bucchignani - su delega della Soprintendente Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le provincie di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;

Marialisa Cipriani – architetto, esperta in materia di paesaggio per l'ambito territoriale delle Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Stefano Coveri - ingegnere, esperto in materia di paesaggio per l'ambito territoriale delle Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.



Anna Letizia Monti - agronomo, esperta in materia di paesaggio per l'ambito territoriale delle Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Sono inoltre presenti:

Ilaria Di Cocco - Segretariato regionale del Ministero della Cultura per l'Emilia-Romagna;

Marzia Iacobellis - Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le provincie di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Sono inoltre presenti i seguenti rappresentanti degli Enti invitati:

Valeria Biggio - rappresentante della Provincia di Ravenna, Servizio Pianificazione Territoriale;

Federica Del Conte – Assessore del Comune di Ravenna, Settore Urbanistica, edilizia privata, rigenerazione urbana, lavori pubblici, grandi infrastrutture, subsidenza e servizi geologici.

Daniele Capitani – Comune di Ravenna - Dirigente dell'U.O. Progettazione Urbanistica e Gestione Attuativa Spazio Urbano e Naturalistico.

Sono infine presenti:

Maria Silva Ganapini - funzionario dell'Area Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Regione Emilia-Romagna;

Teresa Curcio - funzionario dell'Area Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Regione Emilia-Romagna, in videocollegamento.

Gianluca Fantini - funzionario dell'Area Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Regione Emilia-Romagna, in qualità di referente tecnico-amministrativo e verbalizzante.

Il Presidente della Commissione apre l'incontro alle ore 10.30.

Il Presidente, in apertura della seduta, ricorda che, in attuazione alle disposizioni in merito alla prevenzione del fenomeno della corruzione e al conflitto di interessi, per tutti i membri componenti e invitati alla Commissione regionale per il Paesaggio vige l'obbligo di astensione in caso di potenziale conflitto di interesse in relazione agli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

In particolare, per i dipendenti pubblici che prendono parte alla seduta sono valide le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi rese ai propri Enti di appartenenza e conservate agli atti degli stessi. Gli esperti di paesaggio membri della Commissione devono compilare e consegnare il modulo di autodichiarazione, unitamente alla copia di un documento di identità.



F_emiIro.Giunta - Prof. 16/06/2023.0582962.1

La P.O. Pianificazione paesaggistica della RER specifica che la seduta odierna è convocata su impulso del Comitato Tecnico Scientifico istituito per l'adeguamento del PTPR al Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs. 42/2004 (d'ora in avanti CTS).

Nell'ambito dell'attività di co-pianificazione del CTS, la RER e il MiC hanno finora effettuato la ricognizione dei vincoli paesaggistici ex art. 136 del Codice, tramite la loro corretta individuazione sulla base dei provvedimenti istitutivi e la loro rappresentazione cartografica in scala idonea alla identificazione.

Contestualmente a tale lavoro è emersa, per taluni vincoli, l'impossibilità di concludere la ricognizione e pertanto la necessità di demandare alla Commissione Regionale per il Paesaggio l'accertamento della loro esistenza e corretta perimetrazione, rimandando la definizione delle specifiche prescrizioni d'uso dei Beni ex-art.136 ad una fase successiva delle attività dello stesso CTS. Il CTS ha inoltre convenuto per i Beni paesaggistici che dall'istruttoria svolta risultassero mai esistiti o scomparsi e comunque oggi non rintracciabili, fosse possibile procedere alla loro rimozione, previa valutazione di merito della Commissione regionale per il Paesaggio.

In particolare, nella seduta del 14/12/2022 il CTS ha concluso la ricognizione della "Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Giardini Pubblici, siti nel Comune di Ravenna", istituita con DM dell'8 dicembre 1923 e DM del 6 giugno 1929, individuando la necessità di rinviare l'esame del provvedimento alla Commissione Regionale per il Paesaggio, prendendo atto che il bene originario è andato perso e che la tutela è stata esercitata sull'area oggetto di vincolo appena fino al 1931, mentre è stata invece erroneamente applicata sugli attuali Giardini Pubblici di via Santi Baldini almeno dal 1996.

La P.O. Pianificazione paesaggistica della RER riassume gli esiti finali della ricognizione del vincolo in oggetto, effettuati dal CTS nelle sedute del 18 giugno 2019, 31 luglio 2019, 30 marzo 2022, 3 maggio 2022, 24 novembre 2022 e conclusi nella seduta del 14 dicembre 2022, restituiti nella scheda istruttoria che sintetizza le criticità e le decisioni assunte dal CTS di seguito riportate.

Criticità	Decisione condivisa
<p>1. Il provvedimento è privo di un titolo ma all'interno del testo l'area tutelata è denominata come "aree facenti parte del Giardino Pubblico di proprietà del Comune stesso" e come "Il Giardino Pubblico sito nel Comune di Ravenna, di proprietà del Comune stesso". Si fa notare che non è presente nessuna cartografia allegata al provvedimento.</p> <p>Nonostante la mancanza di documentazione cartografica, è nel 1996 che la responsabile dell'Ufficio Vincoli della Soprintendenza di Ravenna comunica al Soprintendente di aver "rinvenuto presso l'Archivio n.2 atti di tutela ex lege 778/1922" relativi all'immobile in oggetto (Ravenna. Giardini pubblici), identificando inequivocabilmente il bene citato nei provvedimenti con gli attuali Giardini Pubblici di Ravenna situati in Via Santi Baldini n°4, dato che questi sono storicamente conosciuti con tale denominazione; tale identificazione era stata recepita nella scheda di ricognizione condivisa dal CTS il 31 luglio 2019.</p> <p>Solamente nel 2022, a seguito di approfondimenti istruttori nell'archivio della competente Soprintendenza, si è verificato che l'identificazione dei giardini pubblici attuali non è corretta perché i lavori per la loro realizzazione, sull'area dell'ex</p>	<p>Si concorda sulla necessità di rinviare l'esame del provvedimento alla Commissione Regionale per il paesaggio, prendendo atto che il bene originario è andato perso e proponendo il riconoscimento del notevole interesse pubblico degli attuali Giardini Pubblici, su cui si è esercitata negli ultimi decenni l'azione di tutela e che possiedono rilevanti caratteristiche di interesse storico paesaggistico.</p>



f_emiro.Giunta - Prof. 16/06/2023.0582962.I

<p>galoppatoio, sono iniziati nel 1931, cioè dopo i due provvedimenti istitutivi del 1923 e del 1929 relativi ai giardini originariamente oggetto di tutela.</p> <p>Dalla foto recuperata nell'archivio della biblioteca Classense si rileva che il luogo in cui era già presente il giardino pubblico sottoposto a tutela, prima del 1930, si collocava in uno spazio antistante la stazione ferroviaria di Ravenna, quindi non corrispondente con l'area dell'ex galoppatoio.</p> <p>Allo stato attuale il giardino sottoposto a tutela paesaggistica, così come indicato nei provvedimenti dell'epoca, non esiste più per cui ci troviamo nel caso della totale perdita del bene.</p> <p>Sugli attuali giardini pubblici invece la tutela dal 1996 ad oggi è esercitata con continuità anche in forza della tutela Ope legis come bene architettonico ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004.</p>	
<p>2. Il provvedimento non indica la tipologia del bene.</p>	<p>Vista la descrizione e le motivazioni del provvedimento si propone di ascrivere il bene alla tipologia di cui alla lettera b) dell'art. 136 del D.lgs. 42/2004.</p>

La **rappresentante della Soprintendenza** descrive sinteticamente le caratteristiche del Bene in oggetto ripercorrendo le evidenze istruttorie già presentate e discusse in sede di CTS.

Si tratta di un vincolo risalente agli anni '20 del secolo scorso, non presente nel SITAP (Sistema Informativo del MiC), per il quale la stessa ricognizione in CTS è stata particolarmente impegnativa per la difficoltà di reperire la documentazione.

Della documentazione istitutiva del vincolo esistono agli atti solo due notifiche, recuperate nel 1996 nell'archivio della Soprintendenza, relative al DM del 08/12/1923 e il DM del 06/06/1929, ai sensi della Legge per la Tutela delle Bellezze Naturali e degli Immobili di particolare Interesse Storico n. 778/1922. Entrambe le notifiche non sono corredate da cartografie e non riportano né gli estremi catastali, né le indicazioni di localizzazione. Dalle ricerche effettuate anche nei registri immobiliari non vi è traccia della trascrizione del vincolo.

Sulla base delle sole notifiche e della prassi consolidata di applicazione della tutela del Comune di Ravenna (come risulta da tavola dei vincoli del Piano Strutturale Comunale vigente), una prima ricognizione effettuata dal CTS nel novembre 2019 ha portato alla individuazione dell'area del vincolo in coincidenza degli attuali giardini pubblici di Ravenna situati tra viale Santi Baldini e via San Pier Damiani, che sono storicamente conosciuti con tale denominazione.

A seguito di successivi approfondimenti, effettuati in occasione di una ipotesi di candidatura dei Giardini pubblici per un bando del PNRR, si è riscontrato che, in assenza della planimetria allegata alle notifiche del 1923 e del 1929, l'individuazione effettuata era stata fuorviata.

In particolare, è emerso che gli attuali Giardini pubblici sono successivi ai decreti istitutivi del vincolo essendo stati realizzati a partire dal 1931.

Nella delibera del Municipio di Ravenna di approvazione del progetto degli attuali Giardini pubblici, datata 1931, viene messa infatti in evidenza la necessità di realizzare dei nuovi giardini in luogo dell'ex ippodromo poiché il giardino pubblico già esistente, anche a seguito della realizzazione della Casa del



F_emilRo_Giunta - Prof. 16/06/2023.0582962.I

Balilla, era divenuto inadeguato agli accresciuti bisogni della cittadinanza e all'incremento demografico. Dalle ulteriori ricerche effettuate è emerso che esisteva quindi un altro giardino pubblico che si collocava, come dimostrato dalla foto recuperata nell'archivio della biblioteca Classense del 1929, in uno spazio antistante la stazione ferroviaria di Ravenna (a 500 metri di distanza dagli attuali Giardini pubblici).

Attraverso corposi approfondimenti ed analisi di ulteriore documentazione è stato possibile ricostruirne la storia e verificare che i Decreti del 1923 e del 1929 erano riferiti ad esso. Tale antico giardino risaliva al 1865. In quell'epoca la modernizzazione avvenuta con l'Unità d'Italia portò all'apertura del tratto ferroviario che univa Ravenna con Castel Bolognese. La costruzione della ferrovia e quindi l'inserimento di Ravenna in un circuito commerciale e turistico più ampio poneva un problema circa l'immagine che la città offriva a chi vi giungeva col nuovo mezzo.

Per migliorare l'immagine della città fu realizzato fin dal 1865 un viale alberato, Viale Farini, che conduceva dalla stazione al centro cittadino tagliando Corso Garibaldi, ora Via di Roma, e, in adiacenza ad esso un giardino pubblico, che comprendeva l'attuale isolato in angolo su Piazza C. Farini e Viale C. Farini.

Al viale e al giardino si univa un ampio piazzale alberato proprio davanti alla stazione dove si instaurò l'abitudine al passeggio serale e dove si poteva assistere a spettacoli all'aperto. Questo luogo di convegno soppiantò gli altri passeggi pubblici esterni che erano stati creati fuori Porta Nuova e fuori Porta Adriana. Dal punto di vista urbanistico questo "isolato" della città di Ravenna acquistò una notevole importanza in quanto all'interno o nelle immediate vicinanze vi erano collocate alcune funzioni peculiari della città dell'epoca tra le quali si possono annoverare: la stazione ferroviaria, la Casa del Balilla (poi demolita nel dopoguerra), l'ospedale.

Venne anche tracciato un nuovo viale, trasversale al viale della stazione, in direzione sud, Viale Giorgio Pallavicino che avrà Viale Santi Baldini come continuazione a sud di Porta Alberoni, nuovo asse urbano intorno al quale si concentrano le nuove trasformazioni urbanistiche dei primi anni '30 ossia il trasferimento dell'ex ippodromo e la realizzazione degli attuali Giardini pubblici realizzati nel 1931 su progetto dell'Arch. Arata.

Ulteriori documenti di archivio riportano i riferimenti catastali e cartografici e dimostrano inequivocabilmente che il Giardino pubblico oggetto dei DM del 1923 e del 1929 era effettivamente quello su Piazza C. Farini e Viale C. Farini.

In particolare, per quanto attiene alla prima dichiarazione di interesse pubblico del 1923 sono stati reperiti:

- un estratto di mappa catastale che riporta la situazione al 1901;
- la richiesta del Ministero della Pubblica Istruzione alla Soprintendenza, del 15 febbraio 1923, in merito alla notifica preliminare relativa all'area di notevole interesse del Giardino e, del 19 febbraio 1923, la notifica preliminare inviata dalla Soprintendenza al Comune;
- la richiesta da parte del Ministero dell'Istruzione al Soprintendente dei mappali su cui insiste il Giardino pubblico del 16 aprile 1923;
- la risposta del Soprintendente con riportati i mappali interessati.

Per quanto attiene alla seconda dichiarazione di interesse pubblico del 1929, dalla ricerca in archivio è emersa la seguente documentazione:



f_emi.ro.Giunta - Prof. 16/06/2023.0582962.1

- una mappa aggiornata al 30 aprile 1929 in cui sono numerate ed elencate le specie di alberi presenti con cui il Soprintendente inoltra i riferimenti catastali relativi all'area del Giardino Pubblico a seguito di variazioni della proprietà delle aree;
- la comunicazione da parte del Soprintendente al Ministero dell'avvenuto accordo su aspetti progettuali relativi alla costruzione della Casa Balilla, datata il 21 maggio 1930, precedentemente oggetto di diniego;
- un documento del 16 luglio 1932 che attesta il trasporto di terreno derivato dalla costruzione della Casa del Balilla al vecchio ippodromo per la realizzazione dei nuovi Giardini Pubblici.

L'area del Giardino pubblico di Viale C. Farini, già dal 1930 ha subito diverse trasformazioni, è stata significativamente modificata dalla costruzione della Casa del Balilla, e, come evidenziato anche dalla carta storica dell'insediamento del PSC (tav. c.1.2.b), a partire dal secondo dopoguerra è stata interamente trasformata ed edificata.

Dalla georeferenziazione del perimetro del vincolo si evince che l'area oggi interessa per larga parte l'isolato posto tra Viale C. Farini e la Via Ressi, che si presenta come un brano di città consolidato, privo di rilevanti valori paesaggistici.

Dal catasto odierno l'area interessa 13 particelle catastali e coinvolge complessivamente circa 177 proprietà:

- Foglio 76 particella 681
- Foglio 76 particella 682
- Foglio 76 particella 4 (parzialmente)
- Foglio 76 particella 683 (parzialmente)
- Foglio 76 particella 397
- Foglio 76 particella 580 (parzialmente)
- Foglio 76 particella 676
- Foglio 76 particella 485 (parzialmente)
- Foglio 76 particella 679 (parzialmente)
- Foglio 76 particella 678
- Foglio 76 particella 677
- Foglio 76 particella 662 (parzialmente)
- Foglio 76 particella 724.

In sintesi, si può affermare che allo stato attuale il "giardino" sottoposto a tutela paesaggistica, così come indicato nei provvedimenti dell'epoca, non esiste più per cui ci troviamo nel caso della totale perdita del bene.

Inoltre, è stato verificato che, anche in conseguenza delle particolari vicende urbanistiche illustrate, certamente a partire dal secondo dopoguerra si perde traccia della tutela originaria che nel tempo è stata di fatto applicata erroneamente agli attuali Giardini pubblici di Viale Santi Baldini.

Al termine della presentazione **la P.O. Pianificazione paesaggistica della RER** ricorda che lo scopo della seduta odierna della Commissione è quello di valutare congiuntamente tutti gli elementi utili a dirimere le criticità riscontrate in sede di CTS e pervenire ad una decisione in merito alle due proposte avanzate dal CTS medesimo, ovvero:



- la rimozione del vincolo sull'area originale che risulta completamente trasformata, per accertata perdita irreversibile del bene paesaggistico;
- l'opportunità di istituire un nuovo vincolo paesaggistico per i "nuovi" Giardini pubblici oggi esistenti di viale Santi Baldini.

Si tratta formalmente di due provvedimenti distinti che, per opportunità, potrebbero essere trattati nello stesso procedimento.

Per quanto attiene la rimozione del vincolo, è necessario specificare che i decreti emanati ai sensi della L. 778/1923 non riportano la classificazione del vincolo, mentre oggi dal punto di vista procedurale abbiamo la necessità di riconoscere tale classificazione ai sensi dell'art.136 del Codice.

Il CTS, nella seduta del 14 dicembre 2022, considerando che l'oggetto della tutela è un giardino pubblico, ha proposto di ascrivere il bene alla tipologia di cui alla lettera b) dell'art. 136 del Codice. Per i beni paesaggistici di cui alle lettere a) e b) del co. 1 dell'art. 136, nel procedimento di dichiarazione di interesse pubblico il Codice prevede, agli artt. 139 e 140, particolari misure di comunicazione individuale ai possessori o detentori del bene, diversamente da quanto previsto per i beni paesaggistici di cui alle lettere c) e d) del co. 1 dell'art. 136 (che interessano porzioni di territorio ampie e caratterizzate da un insieme composito di valori e cose immobili) per i quali sono previste misure di pubblicizzazione più generali che si limitano alla pubblicazione all'Albo pretorio comunale, sui siti web degli Enti interessati nonché alla pubblicazione del provvedimento sulla GU e sul BURERT.

Ciò premesso, il procedimento in esame presenta alcune specificità:

- la rimozione di un vincolo paesaggistico, a differenza del procedimento di apposizione del vincolo, non è limitativa della sfera giuridica dei privati;
- il perimetro della tutela interessa, in tutto o in parte, 13 particelle catastali e coinvolge complessivamente circa 177 proprietà;
- l'area interessata è, come detto, radicalmente trasformata e oggi completamente urbanizzata, pertanto, qualora si dovesse procedere ad una riconferma del vincolo l'attribuzione della classificazione dovrebbe essere più opportunamente quella della lettera c) dell'art.136 del Codice, in quanto interessa un intero brano di città.

Considerate la numerosità delle proprietà interessate e la particolare storia applicativa del vincolo possono ricorrere le condizioni di eccessivo aggravio procedimentale che legittimano il ricorso a forme di pubblicità idonee, stabilite di volta in volta dall'amministrazione, in luogo della comunicazione ai singoli proprietari, come previsto dall'art. 8 e dall'art. 21Bis della L.241/1990.

Si propone pertanto di adottare per il procedimento in oggetto le forme di pubblicità generali previste dagli artt. 139 e 140 del Codice, ovvero la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, sui siti informatici della Regione, nel BURERT e nella GU.

Il Presidente della Commissione apre il dibattito invitando i presenti ad esprimersi sulle decisioni da assumere.

La Commissione, dopo la discussione, concorda all'unanimità di procedere alla rimozione del vincolo per accertata perdita irreversibile del Bene paesaggistico e di applicare, a tal fine, le misure di pubblicità generale previste dagli artt. 139 e 140 del Codice per i beni di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 136, ovvero la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, sui siti informatici della Regione, nel BURERT e nella GU.



In merito all'opportunità di prevedere l'istituzione di un nuovo vincolo paesaggistico, **la Rappresentante della Soprintendenza** illustra alla Commissione la storia e i valori paesaggistici degli attuali Giardini pubblici di Ravenna, siti in Via Santi Baldini.

Il parco è situato al margine del centro storico di Ravenna, in un'area compresa fra il tessuto edilizio più antico e la linea ferroviaria. Questo luogo, la cui importanza storico-testimoniale è tutt'oggi rilevante, è sempre stato di grande valore per la città di Ravenna, in quanto era caratterizzato dalla presenza del monastero benedettino di Santa Maria in Porto, complesso molto imponente caratterizzato da quattro quadrilateri accoppiati ad altrettanti edifici andati perduti e sostituiti.

L'ultimo elemento ancora presente dell'impianto originale è la cosiddetta "loggetta lombardesca", mentre l'attuale giardino pubblico si colloca nell'area che era all'epoca l'orto del monastero benedettino.

Dopo il periodo napoleonico, con il trasferimento del monastero, questo luogo diventò una caserma caratterizzata dalla presenza di imponenti scuderie che ospitavano cavalli di pregio per i quali fu realizzato il galoppatoio.

Dopo la decisione di trasferire oltre le mura il nuovo ippodromo l'area fu destinata alla realizzazione del giardino pubblico cittadino.

Il primo disegno dell'architetto Arata, che fu incaricato alla progettazione dei giardini negli anni '30, testimonia come l'impianto sia di impostazione novecentesca con richiami allo stile "floreale".

Il progetto dell'Arch. Arata non fu tuttavia mai realizzato nella formulazione originale, come si evince dalla Deliberazione del Municipio di Ravenna datata 25 agosto 1931 ma si sviluppò un progetto simile e più semplificato nelle forme e nel disegno d'impianto.

All'interno del giardino è stato realizzato negli anni '50 uno *chalet* come luogo di ristorazione e successivamente, in un'altra area del giardino, anche un planetario, entrambi costruiti con autorizzazione da parte della Soprintendenza.

Nel tempo i valori complessivi dell'impianto del giardino non si sono modificati, se non in corrispondenza della parte più soggetta alla frequentazione e alla fruizione collettiva, nella quale si è persa parzialmente la simmetria delle forme arboree. La comparazione di una foto aerea risalente al 1964 con quella attuale mostra come l'impianto dei Giardini sia ancora riconoscibile nonostante la modifica della struttura dei vialetti in ghiaia, degli squadri a prato e delle siepi, che fino ai primi anni '70 ne costituivano il decoro. Restano invece i due viali paralleli al parterre centrale, lungo i quali si dispone una rigogliosa vegetazione ad alto fusto.

L'accesso principale del giardino si colloca su Via Santi Baldini, parallela ai binari ferroviari, delimitata da una cancellata in ferro, chiusa durante le ore notturne. Sul lato opposto, adiacente al fianco ovest dei giardini, si trova la Loggetta Lombardesca (ex Monastero di Santa Maria in Porto), oggi sede del MAR - Museo d'Arte della città di Ravenna, e dietro alle chiome degli alberi si scorgono tiburio e lanterna della Basilica di Santa Maria in Porto situata in adiacenza al parco, due emergenze storiche che affacciano su via di Roma e non hanno alcuna connessione fisica con i giardini.

Sugli attuali Giardini pubblici la tutela dal 1996 ad oggi è esercitata con continuità anche in forza della tutela *Ope legis* come bene architettonico ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004.

L'Architetto esperta di Paesaggio preso atto delle caratteristiche intrinseche di questo ambito propone il rafforzamento del vincolo monumentale già esistente piuttosto che prevedere l'istituzione di un nuovo vincolo paesaggistico. Se l'obiettivo è la conservazione del giardino storico il vincolo monumentale è probabilmente più corretto del vincolo paesaggistico.



F_emi1ro.Giunta - Prof. 16/06/2023.0582962.I

La Rappresentante della Soprintendenza ricorda anche che il CTS si è espresso in favore dell'istituzione di un nuovo vincolo paesaggistico come una sorta di "compensazione" della rimozione del vincolo esistente in un'altra area oggi totalmente urbanizzata, tuttavia questa proposta risulta in contrasto, dal punto di vista normativo, con il Codice che, all'art.136 prevede di assoggettare a vincolo paesaggistico "*b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza*", peraltro l'attuale tutela monumentale risulta molto più aderente al valore del luogo.

La rappresentante del Segretariato regionale specifica che il vincolo monumentale è operante perché, ai sensi della parte II del Codice, la tutela *Ope legis* come conseguenze applicative ha i medesimi effetti della tutela espressa con provvedimento; sarebbe tuttavia opportuno da parte dell'Amministrazione comunale avviare la verifica di interesse culturale di cui all'art. 12 del Codice in modo da arrivare alla piena espressione di una tutela monumentale, anche per favorire l'accesso a finanziamenti pubblici, tra cui quelli previsti dal PNRR.

Sottolinea inoltre la necessità di rendere edotto il CTS della decisione che sarà assunta oggi rispetto alla conferma del vincolo esistente (*Ope legis*) al fine di verificare se ci sono ulteriori indicazioni su tale contesto di tutela.

Il Presidente della Commissione specifica che il CTS nella sua ricognizione si è limitato a verificare la sussistenza dei beni art.136 del Codice e non si è occupato dei vincoli monumentali in essere, in tal senso il CTS ha quindi ritenuto opportuno avvalersi della Commissione regionale per il Paesaggio che è l'organo deputato ad assumere le decisioni definitive rispetto alle tutele più appropriate in riferimento al caso in oggetto.

Il funzionario tecnico del Comune di Ravenna conferma che esistendo già un vincolo *Ope legis* è comunque interesse del Comune avviare la verifica di interesse pubblico dei giardini ai sensi della parte II del Codice ad esito della quale si potranno valutare eventuali ulteriori necessità e opportunità di proposte tese a garantire la salvaguardia anche paesaggistica del luogo.

Questa è la strada maestra dal punto di vista procedurale e formale che l'Amministrazione intende perseguire con la condivisione della Commissione regionale per il Paesaggio.

Il Presidente della Commissione concorda con questo percorso e sollecita l'Amministrazione comunale di Ravenna a tenere in debita considerazione la salvaguardia nel tempo di questo luogo di pregio e a riservare le opportune risorse al fine di garantirne la tutela.

Al termine del confronto, valutata l'opportunità indicata dal CTS di apporre un nuovo vincolo paesaggistico ai Giardini pubblici di via Santi Baldini, la Commissione conviene all'unanimità che, in applicazione dell'art.136 comma 1 lett. b) del Codice, non sia coerente apporre una tutela paesaggistica ad un bene già tutelato *Ope legis* dall'art.10 del Codice, mentre indica come percorso amministrativo più opportuno quello di procedere alla verifica dell'interesse storico-culturale del luogo.

La Commissione dà pertanto mandato al Presidente di informare il CTS di tale decisione e delle motivazioni a supporto.



F_emilro_Giunta - Prof. 16/06/2023.0582962.I

Preso atto degli approfondimenti istruttori illustrati nella seduta, sentite le considerazioni espresse dai partecipanti e le espressioni di voto dei membri della Commissione, la Commissione Regionale per il Paesaggio decide all'unanimità:

1. di dare atto che il bene paesaggistico oggetto della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Giardini pubblici, siti nel Comune di Ravenna”, così come indicato nei Decreti ministeriali del 1923 e del 1929, non esiste più per cui sono venute a mancare le esigenze di tutela del bene;
2. di esprimere, ai sensi degli art. 137 del D. Lgs. n. 42 del 2004 e dell’art. 71 comma 1 lett. b), della L.R. n. 24 del 2017, parere favorevole alla proposta di rimozione della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Giardini Pubblici, siti nel Comune di Ravenna” istituita dai con DM del 8 dicembre 1923 e DM del 6 giugno 1929, ascrivibile alla lettera b) del comma 1 dell’art. 136 del Codice, per accertata perdita del bene paesaggistico da tutelare;
3. di ritenere che per il numero dei destinatari la comunicazione personale risulterebbe particolarmente gravosa, e di stabilire, in applicazione all’art.8 comma 3 e dall’art. 21Bis della L.241/1990, di osservare le ordinarie forme di pubblicità previste dagli artt. 139 e 140 del Codice per i beni paesaggistici di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 136 del Codice;
4. di inviare, ai sensi dell’art. 139, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004, alla Amministrazione del Comune di Ravenna la presente proposta di rimozione, ai fini della pubblicazione per novanta giorni all’Albo pretorio e del suo deposito presso l’ufficio comunale interessato, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta;
5. di comunicare la presente proposta alla Provincia di Ravenna perché ne dia notizia sui propri siti informatici e di procedere alla stessa comunicazione e diffusione anche sul sito informatico della Regione, ai sensi dell’art. 139, del D. Lgs n. 42 del 2004;
6. di allegare al presente verbale, la documentazione relativa, e in particolare:
 - La scheda ricognitiva del CTS e i relativi allegati comprensivi degli atti istitutivi della tutela;
 - La presentazione della documentazione istruttoria.

Alle ore 12:00 il Presidente dichiara terminata la seduta e scioglie la Commissione.

IL PRESIDENTE
Roberto Gabrielli
(firmato digitalmente)

Allegati:

- La scheda ricognitiva del CTS e i relativi allegati comprensivi degli atti istitutivi della tutela;
- La presentazione della documentazione istruttoria.

